

XVII.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — Comunicazione d'una lettera d'invito del Municipio di Roma alla inaugurazione di lapidi in memoria di Agostino Bertani e Avezzana — Congedo — votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge approvati nella precedente seduta: 1° Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo; 2° Modificazioni agli articoli 122 a 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico della legge sul reclutamento del regio esercito; 3° Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria — Discussione del disegno di legge sull'abolizione dei tribunali di commercio — Osservazioni del senatore Pierantoni, e risposte del ministro di grazia e giustizia e del senatore Costa, relatore — Approvazione dei 5 articoli del progetto — Risultato della votazione segreta dei tre progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 3 $\frac{1}{4}$ pom.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È stata trasmessa dal comune di Roma alla Presidenza del Senato la lettera della quale si dà lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« Roma, 19 gennaio 1888.

« Eccellenza,

« Ho l'onore di portare a conoscenza dell' E. V. che alle ore 11 ant. del giorno 23 corrente sul

Discussioni, f. 44.

prospetto dell'Albergo d'Italia in via Quattro Fontane avrà luogo l'inaugurazione di una lapide ad Agostino Bertani.

« Il giorno successivo poi, alla stessa ora, si inaugurerà un'altra lapide sul prospetto della casa in via Frattina, n. 48, ove chiuse la sua lunga ed intemerata esistenza il generale Giuseppe Avezzana.

« Prego l'E. V. di volere con l'usata cortesia compiacersi di dar partecipazione della presente agli onorevoli signori senatori, mentre col maggior ossequio mi affermo

« Dell' E. V.

« Il ff. di sindaco
« GUICCIOLI ».

PRESIDENTE. Il senatore Pecile chiede un congedo di otto giorni per motivi di servizio.

Se non vi sono opposizioni questo congedo si intende accordato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri, e cioè:

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Modificazioni agli articoli 122 a 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito;

Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

Discussione del progetto di legge: « Abolizione dei tribunali di commercio » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge intitolato: « Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti ». Ma poichè il signor ministro di agricoltura, industria e commercio è impegnato in una discussione nell'altro ramo del Parlamento, così passeremo alla discussione del secondo disegno di legge portato all'ordine del giorno: « Abolizione dei tribunali di commercio ».

Prego il signor senatore segretario Corsi di dare lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge il progetto.

(V. stampato N. 22).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Questo disegno di legge viene davanti al Senato come il saggio di un nuovo sistema che l'onor. ministro di grazia e giustizia intende di instaurare per la riforma giudiziaria, che da venticinque anni è una promessa fatta al paese, sempre domandata, spesso studiata, e che pur troppo rimane come uno dei desiderî che non trovano l'ora opportuna.

La relazione della nostra Commissione esordisce con annunciare che la riforma giudiziaria è nel voto di tutti, aggiunge che si incomincia con un saggio. In verità l'onorevole mini-

stro, che ha il voto di tutti, perchè incomincia da un saggio e non da una legge organica generale?

Il nuovo sistema da lui preferito mi preoccupa, perchè si allontana dalla tradizione del nostro Parlamento, che sempre riconobbe una necessità della riforma dell'ordinamento giudiziario piena, solenne, intera.

Ed in verità, io poco so intendere come, posta la grande funzione del potere giudiziario nei Governi liberi, e dati i precedenti degli studi della riforma medesima, si possa preferire lo esperimento di piccoli progetti, l'uno separato dall'altro. Dico la tradizione, perchè non vi fa ministro, di vita politica lunga o breve, che tenne il sigillo dello Stato, il quale non avesse pensato ad una riforma dell'ordinamento giudiziario. Dico tradizione, perchè se gli Stati, nei quali era divisa l'Italia, aveano, nella reazione politica, allontanato tutto ciò che di grande, di utile e di buono vi era stato dall'importazione della rivoluzione francese, ne avevano conservato quegli ordini amministrativi e di accentramento, contro i quali sempre si chiese la restaurazione del potere giudiziario, volendolo non come una giustizia delegata, non come un ordine separato dal potere esecutivo, come la prima funzione necessaria ad un popolo libero e nuovo che chiede alla giustizia la garanzia del diritto, la reintegrazione del diritto violato.

Mi basta ricordare che con voto quasi unanime, di Destra e di Sinistra, abolì il contenzioso amministrativo.

Mi basta ricordare che più tardi, quando la Sinistra prese il potere, trovò correlazione di servizio nella Destra, talchè si compì la riforma delle funzioni del potere giudiziario, mediante la legge dei conflitti, per cui il Consiglio di Stato cessò di decidere sopra i limiti, cioè, delle attribuzioni del potere esecutivo e del giudiziario; e la Cassazione di Roma ne ebbe la potestà.

In quella occasione non mancò l'oratore, che sull'esempio di altre monarchie liberali rappresentative, stimava inutile la legge dei conflitti, perchè l'Amministrazione convenuta in giudizio poteva valersi del diritto comune deducendo la eccezione d'incompetenza, e non chiedere una procedura privilegiata che poneva l'Amministrazione in condizione migliore del diritto

del cittadino e di altri corpi morali. Quell'oratore io fui.

Dopo queste riforme, una certa stanchezza vinse i Consigli legislativi, stanchezza che ebbe le sue grandi ragioni, delle quali io non dirò, nè indovinerei tutti i moventi; ma la maggiore di queste ragioni fu il difetto di una maggioranza parlamentare stabile e concorde negli intenti, e disciplinata a voler attuare il programma della riforma.

Quale io credo la speranza presente del paese? - Che, venuti nuovi uomini, il Gabinetto sappia profittare della fede dell'entusiasmo delle prime ore e profitti della decisione del ramo elettivo del Parlamento a votare le riforme. Si è detto che il presente Ministero è radicale nell'orbita costituzionale. Io sono dolente che faccia un saggio povero e modesto, non approfittando de' momenti felici nella vita dei Governi. Avrei voluto che l'onorevole Zanardelli avesse cominciato davvero dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, che il Senato aveva lungamente studiato, e che una Commissione eletta da noi aveva emendato, e che il nuovo ministro poteva emendare di nuovo.

Ora dobbiamo accettare il metodo di riformare l'ordinamento giudiziario, problema vastissimo, che tocca il numero dei tribunali, la competenza dei pretori, gli appelli e quella maggiore dell'unicità della Cassazione, con un sistema di saggi, che stimo irto di difficoltà.

Io auguro al mio illustre amico il ministro guardasigilli pienissima salute e gli anni di Pietro nella direzione della giustizia nazionale; ma non so se egli avrà sempre la fortuna che il suo merito gli promette, e temo che un saggio non seguito da tante altre leggi, essendo simile alla collocazione di una prima pietra senza l'opera del rimanente edificio, possa portare tale una confusione, nonchè un perturbamento nell'ordinamento della giustizia, che l'on. ministro vorrebbe indipendente, operosa e sapiente, da non riceverne alcun bene, anzi dal rimanere anche peggiorata.

Ed infatti, onor. signor ministro guardasigilli, la letteratura tedesca ha un proverbio che mi permette dubitare del metodo *dei saggi* applicato alla riforma giudiziaria. I Tedeschi dicono: *Chi vede l'albero non vede la foresta*; per dire che chi fissa l'attenzione ad un solo

obbietto non ne vede tutte le relazioni con gli altri che sono nell'orizzonte a quello pertinenti.

La cosa più facile è l'abolire; l'arte di ricostruire è invece difficilissima. Nè voglio tacere che nei singoli disegni mi pare di scorgere spezzature e possibilità di confusione.

Vedo che il Ministero propone la legge unificatrice della Cassazione penale e, a mo' di Farinata degli Uberti, rimane mezzo fuori e mezzo dentro nella riforma.

La giustizia penale unica è al certo preparata con la speranza della pubblicazione di un Codice penale unico; ma dal 1866 vige il Codice civile unico e non ancora abbiamo il magistrato di cassazione unico per la giurisprudenza civile.

Io rispetto la libertà individuale, desidero l'osservanza delle forme che sono la garanzia della libertà, la proporzione della pena al delitto, secondo la legge; anelo una giustizia sollecita e l'unità del diritto per i delinquenti.

Non temo di essere qui accusato di aver sentimento per gli scellerati; il giudicabile non è reo e la giustizia è dovere sociale: ma ho anche simpatia per la riforma della giustizia civile, sperando una giustizia nuova, la quale non faccia persistere l'assurdo attuale; assurde ed enormi sono le procedure, le lungaggini, le spese, le quali fanno sì che molti, anzichè pensare a difendersi, accettano il torto e non vogliono correre il rischio dei procedimenti moderni.

Adduco un altro esempio di indeterminatezza.

Qual'è il criterio direttivo od il pensiero ispiratore di questo disegno di legge? Ho letto il bel discorso del signor ministro guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento. Ripugna oggi-giorno, si dice, al principio della territorialità della legge, all'unità della giustizia e del diritto la esistenza di fòri privilegiati. Ma se per questo deve cadere il tribunale di commercio, pare che risorgano tribunali amministrativi che si vogliono copiare dalla scienza camerale della Germania. La giustizia, così detta, nell'amministrazione fu raccomandata dopo che il libro dello Gneist fu tradotto da un nostro collega, dal senatore Artom.

La istituzione amministrativa di un tribunale per decidere invece del potere giudiziario comune dipende dalla condizione, in cui si trova la Germania, che ha tuttora fòri privilegiati, che

ha tuttora un Governo di ceti, un Governo federale, che non compì quella grande evoluzione popolare e l'eguaglianza di diritto.

Ma davvero poi l'abolizione dei tribunali di commercio era una grande necessità? Era meglio di dare il passo a più urgenti riforme.

Ma ho veduto con quanta diligenza il relatore del nostro Ufficio centrale ha dovuto dire che non tutti i difetti lamentati nei tribunali di commercio erano veri e provati.

Infatti egli ne dice che i tribunali di commercio funzionavano bene, con celerità. Quanto alle accuse, egli dice che si ripete continuamente questa: che quei tribunali potevano cedere alla influenza ed alla prevalenza degl'interessi. Queste lagnanze non feriscono pure la condizione dei nostri tribunali togati? Chi può dire che cosa vi sia vero nella mala contentezza che si raccoglie dalla stampa?

È poi vero che i tribunali di commercio, a tipo misto, come furono ridotti dalla loro nativa origine, col presidente, magistrato togato, cesseranno?

Chi ha presente la legge consolare scritta per le nostre colonie, pei paesi del Levante, così detti barbareschi, dove noi abbiamo giurisdizione e tribunali, sa che restano in vigore.

Ovunque esistono i tribunali consolari, l'Italiano, se si reca nella giurisdizione consolare, trova la forma di giustizia dei tribunali di commercio che si vuole condannare nel Regno.

Ed io che ricordo quello che ben sa il Senato, che cioè la Corte di appello d'Ancona e quella di Genova sono destinate a decidere in grado di appello le cause che vengono dai tribunali consolari, avrei desiderato che almeno la falce della legge avesse salvato i due tribunali di commercio delle due Corti a cavaliere dei nostri mari, paesi ricchi di antiche tradizioni.

La più grave delle ingiustizie della nostra società latina è questa di mancare del criterio della giustizia distributiva, che vuole inegualmente trattati gli esseri ineguali. I tribunali di commercio non hanno importanza nei paesi che non sono presso i grandi porti e le città marine: in taluni paesi il commercio non vive, le tradizioni non esistono, la vita nuova non si agita; ma so del pari quanto sia importante rispettare i maggiori sbocchi dei commerci nostri internazionali; e Genova meritava riguardo.

Prescindendo da queste considerazioni, nessuno può negare che molte altre importanti riforme si imponevano più che l'abolizione dei tribunali di commercio.

Intendo parlare della riforma della procedura. Da parecchi anni per iniziativa parlamentare e per adesione del Governo si era studiata la riforma del procedimento sommario, tribolazione della giustizia, facile arma di concessione presidenziale che dà il trionfo alla sorpresa, al sotterfugio.

Perchè non riprendere addirittura la questione della riforma del procedimento dei giudizi civili?

E se oggi una sola giurisdizione civile prende a sè anche il Codice di commercio, che vuole celerità d'istruzione della lite, celerità di giudizio, perchè non si poteva accompagnare a questo saggio della riforma giudiziaria la riforma della procedura?

Aggiungasi poi che un solo punto non è stato trattato dalla mente illuminata e pratica del nostro relatore e dei componenti l'Ufficio centrale: voglio dire della condizione che questa legge creerà ai tribunali civili. Bisogna dire tutta la verità; il paese la vuole ascoltare, perchè la dice, e qui si è usi ad ascoltarla con larghezza.

La statistica giudiziaria delle cause commerciali costringerà il ministro ad aumentare le sezioni civili per poter far servire i tribunali civili agli obbietti del commercio.

Oggi alcuni tribunali di commercio hanno il giudice togato a cui fanno corona i giudici commercianti.

Votata questa legge, le mille e più cause che erano discusse dal tribunale di commercio di Genova per ogni anno, dovranno essere decise dal tribunale civile, di cui naturalmente si accrescerà il lavoro. Per questo si sanziona la necessità di aumentare le sezioni dei tribunali civili in tutte quelle città ove ora con abbondanza i tribunali di commercio hanno lavoro.

L'onor. ministro è certo che le nostre università sanno fornire alla magistratura giovani che vogliano dedicarsi all'amministrazione della giustizia? È egli certo, dotto ed eminente giureconsulto qual'è, che così come è formata la magistratura, i giovani che sono alla base della carriera giudiziaria sieno bene preparati da dare buone, dotte, corrette sentenze?

Io vo seguendo con amore gli studi che si fanno sulle condizioni della magistratura d'Italia; ho qui tra le mani una pubblicazione di un mio egregio amico, di un uomo dal carattere mite e temperato, come può essere una giornata di aprile, di un professore da poco innalzato all'onore di sedere nel Consiglio di Stato e che siede nella Camera dei deputati; ne dico il nome: Adeodato Bonasi.

Ebbene, in questo libro, il temperato scrittore tratta delle condizioni della magistratura in Italia, della riforma da introdurre, e parla con competenza speciale e con verità delle condizioni della nostra magistratura.

Non farò una lettura lunga, riassumo lo scritto. Egli ricorda che oggi si avviano alla carriera della magistratura, salvo poche eccezioni, i giovani che non si sentono forti di raccomandarsi al paese col libero esercizio della professione.

Quando discorsi degli studi universitari, rammentate, egregi colleghi, ciò che dissi apertamente. Si è tanto voluto aggravare il cervello dei giovani, si sono siffattamente aumentate le materie obbligatorie contro la capacità intellettuale dei giovani, che gli insegnamenti universitari producono una deplorabile confusione. Su quattro anni diciotto materie obbligatorie, dalle prime nozioni alla scienza della finanza, alla scienza dell'amministrazione. Per comprendere tutto, nulla si apprende, l'insegnamento è uno sforzo di memoria, è ridotto a pillole, a forma di catechismo. L'opera della memoria costringe i giovani ad acquistare le brevi sinopsi dei maestri ed a gettarle nell'ora posteriore all'esame. Queste specie di libri sono uno scherzo di cattivo genere. Se consiglate celebri autori, vi risponderanno: manca il tempo per leggerli.

Come sono fatti gli esami per l'ammissione alla magistratura? Con quale apparecchio? È inutile dirlo. Le Commissioni, che si formano presso le Corti d'appello, hanno molta bontà per la gioventù che va in cerca di un grado nella vita.

I giovani quando si trovano nella condizione di aggiunti giudiziari e fanno i primi passi o come pretori o come giudici, soffrono il dolore di vivere in grandi ristrettezze, spesso in grandi miserie, in centri ove la coltura più non arriva, ove mancano biblioteche e manca il tempo allo

studio. E questo dolore non è soltanto della magistratura inferiore, ma anche delle maggiori gerarchie. I magistrati soffrono penuria di emolumenti, d'indennità.

Nè si pensi alla potestà data al ministro di scegliere i magistrati fra gli uomini venuti in eccellenza tra gl'insegnanti ed i professionisti. Questa disposizione di legge deve essere ritenuta come una possibilità a cui non si deve mettere mano che rarissimamente, perchè lunga è la carriera dei magistrati; e se il ministro dovesse chiamare un avvocato o un professore a dare giustizia, dovrà metterlo all'apice della piramide giudiziaria, o tutt'al più dargli il grado di consigliere d'appello. L'uso frequente di questa eccezione farebbe la disperazione di magistrati che da lungo tempo aspettano la promozione.

Nulla poi è da dire della questione delle traslocazioni più al nord che al sud, più vicino, o più lontano alla propria casa, è tormento, è speranza.

Questo so di certo che in questa delicatissima materia dell'ordinamento giudiziario vi è moltissimo da fare; perchè i magistrati trovano un conflitto fra i loro doveri di padre e i doveri della rispettabilità del loro carattere.

Non c'è cosa tanto perniciosa all'alta riverenza che si deve al potere giudiziario quanto il vedere figli di magistrati che esercitano la professione di avvocati avanti i collegi giudiziari nei quali i loro padri vestono la toga.

L'opinione pubblica spesso crede rotta la giusta legge dell'offerta e della domanda nella ricerca del difensore; si crede dalla comune degli uomini, che l'aver parentela coi magistrati sia raccomandazione per la causa dei clienti.

Io non divido questo pensiero; dico quello che pensa in generale il paese. Mi assale il ricordo di leggi, le quali impedivano questo danno con sanzioni di incompatibilità.

Per questi fatti io penso che prima ancora di accrescere la competenza ed il lavoro dei tribunali civili, era da provvedere alla riforma del maggiore emolumento degli attuali giudici, al modo di nomina, alla loro condizione morale. Questo obbietto andava raccomandato al paese ed alle cure del Parlamento, alla cura legislativa del primo potere dello Stato, specialmente

del Senato, che accoglie la magistratura altissima del potere giudiziario.

Se volessi ancora trattenermi su questo tema potrei svolgerlo non in una seduta, ma in parecchie; ma io voglio fare uso del sistema dell'onorevole ministro. Oggi egli ci ha chiesto un voto sopra un saggio della riforma, ed io in altra occasione tornerò sopra l'argomento, intendendo che le cose dette sieno stimate un saggio delle condizioni della magistratura.

Prima pertanto di accostarmi all'urna desidero sapere nettamente che cosa pensi l'illustre ministro guardasigilli su questo obbietto della riforma del personale, degli stipendi, della procedura ed infine sopra tutto il complesso dei problemi che già erano stati studiati dall'Ufficio centrale del Senato. Forse un manifesto che divida in tre o quattro leggi la riforma sarebbe rassicurante.

Ed io parlo per amor del vero e per essere fedele ad antiche mie convinzioni, nonchè per sentimento de' bisogni reali del paese.

Non vorrei che il Ministero, oggi tanto popolare, in un giorno, forse non lontano, possa essere accusato di non aver ascoltato i desideri del paese, sciupando alla spicciolata un tesoro di popolarità, che poteva essere impiegato alla riforma del primo bisogno di un popolo, la giustizia.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*
Anch'io, come il mio egregio amico senatore Pierantoni, se volessi parlare del problema della riforma giudiziaria, problema vastissimo, potrei annoiare il Senato per una settimana di seguito; ma da una parte non parmi sia questa l'occasione di farlo, e d'altronde io so d'aver già ampiamente esposto le mie idee in proposito, nella relazione che precede questo disegno di legge, quando fu da me presentato alla Camera elettiva.

È già da parecchi anni, quando, cioè, altra volta io ebbi l'onore di reggere il Ministero di grazia e giustizia, in occasione del bilancio, ho discusso a lungo su questo tema della riforma giudiziaria, precisamente mettendo in luce quella insufficienza degli stipendi della magistratura, di cui ora l'onor. senatore Pierantoni ha voluto intrattenere il Senato.

Ma anche su questo argomento primissima si presenta una questione di metodo. E neppure intorno a tale questione ho bisogno di esprimere oggi le mie idee, poichè in questo stesso recinto le esposi nell'estate scorsa, dietro domanda dell'onor. senatore Miraglia.

Egli allora mi domandò se credessi preferibile un metodo graduale nella riforma, metodo che egli stesso reputava preferibile; ed io gli risposi di aver anche alla Camera dei deputati, poco tempo prima, espresso lo stesso concetto da lui manifestato in Senato. Perciò non mi resta che ripetere fedelmente ciò che in Senato ho dichiarato pochi mesi or sono.

Del resto, io non credo che sia esatto quanto disse l'onor. senatore Pierantoni, che cioè sia nelle tradizioni del Parlamento italiano, rispetto alla riforma giudiziaria, di preferire a leggi speciali qualche cosa che somigli ad uno sconfinato pandemonio, il quale tutti abbracci i molti problemi concernenti l'ordinamento giudiziario.

Quelle stesse leggi su cui egli cercò di fondare le sue argomentazioni, e cioè la legge per l'abolizione del contenzioso amministrativo e la legge per i conflitti, dimostrano che il Parlamento ha preso a risolvere, uno per uno, dei singoli problemi, anzichè descriver fondo a tutto l'universo.

E s'io volessi prendere ad esame la storia legislativa, non solo del nostro, ma di tutti gli altri paesi retti a regime parlamentare, potrei facilmente dimostrare che il metodo vagheggiato dall'onor. senatore Pierantoni condurrebbe veramente alla negazione di ogni riforma.

Invero, furono presentati altre volte al nostro Parlamento disegni di legge, che tutti comprendevano i molteplici problemi, i quali si riferiscono all'ordinamento giudiziario. E che cosa ne avvenne? Ne avvenne che, non solo essi non arrivarono all'approvazione, ma non arrivarono nemmeno alla discussione in entrambi i rami del Parlamento, anzi quasi tutti non giunsero neanche alla discussione in una soltanto delle Assemblee legislative.

Invece col metodo da me prescelto, che cosa si verifica? Si verifica, ad esempio, che il presente disegno di legge concernente una riforma parziale, presentato il 22 novembre scorso alla Camera dei deputati, in meno di un mese era stato dalla Camera stessa approvato alla quasi unanimità; e, due o tre sedute dopo che fu

presentato al Senato, non solo si è riferito su di esso, ma trovasi posto in discussione. Questi sono i frutti diversi dei due sistemi messi a confronto dall'onor. Pierantoni, ond'io ho ragione a confortarmi, se è vero il sacro detto: *Ex fructibus eorum cognoscetis eos*.

Ma l'onor. senatore Pierantoni crede che il Ministero sia in contraddizione con se stesso in quanto che, mentre prepone l'abolizione dei tribunali di commercio, propone poi che le questioni d'amministrazione pura vengono circondate da determinate guarentigie.

Ora io non riconosco questa contraddizione, poichè gli atti amministrativi non avranno certamente che a guadagnare quando le parti potranno essere giudicate con cognizione di causa, dopo aver fatto sentire le proprie ragioni; ma questo nulla ha a che fare coi tribunali di commercio. Non trattasi qui di una questione dello stesso genere, poichè tanto innanzi ai tribunali civili che innanzi ai tribunali di commercio si discute indubbiamente: soltanto resta a vedere se si discuterà più utilmente per l'amministrazione della giustizia innanzi a giudici giureconsulti, ed innanzi a giudici commercianti.

Ad ogni modo tutto questo è estraneo alla questione che ci occupa, la questione dell'abolizione dei tribunali di commercio; ed è estranea anche la digressione che concerne i tribunali consolari, in quanto che non ha alcuna influenza sulle giurisdizioni consolari la circostanza che presso di noi le cause commerciali siano giudicate piuttosto dai tribunali civili che dai tribunali speciali di commercio.

L'onor. senatore Pierantoni ha però chiesto se l'abolire i tribunali di commercio era proprio una necessità.

Io credo che a rigore di termini si debba fare una domanda inversa: si dovrebbe chiedere se sia una necessità il mantenerli. Perchè, ove il mantenerli non sia una necessità, è naturale che essi debbano rientrare nel diritto comune e che all'unità del diritto debba corrispondere l'unità della giurisdizione.

Io dichiaro adunque in primo luogo di credere errata la posizione della questione come l'ha posta l'onor. Pierantoni; ma aggiungo poi che, ove la controversia si dovesse porre così com'egli l'ha posta, ancora potrei affermare essere opinione universale quella che riconosce la necessità di questa abolizione. Posso anzi

dire che io da Milano, da Venezia, da Roma stessa, ebbi dalle rappresentanze dei Consigli dell'Ordine, che sono così competenti a giudicare sui vantaggi e sui danni delle istituzioni giudiziarie, ebbi, dico, continui reclami affinché questi tribunali di commercio venissero aboliti.

A questo proposito aggiungerò, di più, una circostanza notevolissima, ed è che, mentre tanti reclami mi vennero dai luoghi dove questi tribunali di commercio esistono, per farli cessare, nessun reclamo mi è giunto mai dai paesi ove sono i tribunali civili che esercitano la giurisdizione commerciale, allo scopo di vedere attivati questi tribunali speciali.

La Toscana, per esempio, che pure aveva le tradizioni del celebre *tribunale della mercanzia*, e che ebbe speciali tribunali di commercio fino al 1848, in quell'anno li vide soppressi, senza che mai vi si destasse un rimpianto e mai sorgesse una voce che non sia stata di plauso per essere rientrata la giustizia commerciale nel diritto comune.

Posso aggiungere che ad una voce la stampa di ogni colore ha fatto plauso a questo disegno di legge, e la stessa unanimità ch'esso ottenne dagli Uffici e dalla Commissione della Camera dei deputati, la stessa eccezionale votazione che in quella Camera lo accolse, la uguale unanimità ottenuta nell'Ufficio centrale del Senato, composto di giureconsulti autorevolissimi, tutto insomma dimostra che la necessità in discorso, che, con mia sorpresa, l'onor. Pierantoni non riconosce, è invece per mille prove universalmente riconosciuta.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.

L'onor. Pierantoni disse che sarebbe stato conveniente presentare una proposta per la riforma del procedimento sommario. A questo riguardo, poichè anche la relazione dell'Ufficio centrale accenna a siffatto desiderio, io posso rispondere coll'adagio: *unum facere et alterum non omittere*, nel senso, cioè, che quel desiderio l'onor. Pierantoni poteva, come l'Ufficio centrale, farlo dipendere dall'abolizione, anzichè contrapporre l'una cosa all'altra. Ad ogni modo mi è grato assicurare che, non solo è nelle mie intenzioni di presentare la riforma del procedimento sommario, ma per di più che il progetto è già pronto, e se le mie condizioni di salute non mi avessero impedito di porre mano alla

relazione, l'avrei già presentato al Senato, come conto di fare entro brevissimo tempo.

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io avrò avuto il torto di non essermi spiegato, ma l'onorevole guardasigilli avrebbe anche lui torto se volesse mettermi fra i pochi che vanamente combattono questa legge.

Io ho espresso, tra molte idee, tre opinioni: ho detto che era forse meglio accompagnare questo disegno di legge colla riforma dell'ordinamento giudiziario; non ho detto una parola in difesa dei tribunali di commercio; ho notato soltanto che il relatore aveva scagionato i tribunali di commercio dalla censura della lentezza nel dare i giudizi. Dissi, come domanda di schiarimento, se l'onorevole ministro non stimava opportuno di esentare dalla soppressione i due tribunali di commercio che hanno relazione con la giustizia consolare delle nostre colonie, ed indicai i tribunali di commercio di Ancona e di Genova.

Dunque vede l'onorevole signor ministro che non ho mai voluto dire che questa legge non dovesse essere votata.

E se non avessi raccolto altra messe del mio dire, la parola leale dell'onorevole ministro, che ha promesso la proposta imminente della riforma della procedura, già è una promessa vantaggiosa che per se stessa acquieta un po' gli animi e giova a quell'ufficio della pubblicità delle Assemblee legislative, che serve ad informare il paese di ciò che fa il Governo.

Più del voto di nuove leggi, la funzione ispettiva del potere legislativo sull'esecutivo e nel Governo di Gabinetto, è quella che prepara e modera la pubblica opinione.

L'onorevole signor ministro mi ha fatto anche una dichiarazione, sulla quale, a studio, mi fermo.

Egli mi ha risposto che la riforma che si vuole ottenere col tribunale amministrativo comprenderà atti di *pura amministrazione*.

Vedremo quando verrà in discorso quella legge se tra il pensiero del ministro guardasigilli ed il disegno di legge non vi sia una contraddizione; ci guardi l'onorevole ministro. Adesso non mi spetta, per ordine di metodo, parlare di quella riforma, che non ha ancora fatta pubblica, del disegno dell'Ufficio centrale.

L'onorevole signor ministro ha detto che io mi era dichiarato partigiano di una legge della riforma giudiziaria, ch'era *un pandemonio*.

Io rispondo che così non stimarono quel disegno i senatori che l'avevano studiato.

L'ordinamento del potere giudiziario è un tutto ordinato. Io temo che si possa nei Parlamenti a maggioranze, arbitre della vita dei Ministeri i quali sono *transeundi*, procedere col sistema dei saggi, perchè può essere che l'opera di uno si arresti a metà e che le condizioni delle parti politiche siano mutate.

Per essere breve, aggiungo solamente che i tre precedenti invocati dall'onor. ministro guardasigilli provano in mio favore, cioè, la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, la legge sopra i conflitti e la legge sulla Cassazione di Roma. Egli sa che l'ordine giudiziario, come uscì dall'innesto delle istituzioni napoleoniche sopra le carte concesse dai sovrani, faceva limitata l'azione del potere giudiziario, e che in un Governo libero l'altissimo ufficio del potere giudiziario è quello di reintegrare tutti i diritti lesi.

Quindi le leggi, le quali abolirono la giurisdizione del Consiglio di Stato come giurisdizione amministrativa e tolsero al Consiglio di Stato di risolvere conflitti, e integrare l'unità del potere giudiziario, servirono a preparare la riforma dell'ordinamento del potere giudiziario.

Tanto la legge dell'abolizione del contenzioso fu legge organica, fu costituzionale, che dette al potere giudiziario la maggiore potestà del sistema della giustizia nel Governo libero, di mantenere, cioè, le competenze tra il potere legislativo ed il potere esecutivo, tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario.

Quindi non accetto la censura di una inesattezza la quale io certamente per cortesia e per osservanza di buone forme non voglio rimandare al ministro guardasigilli.

Un solo punto l'onor. ministro ha lasciato nel silenzio: la questione gravissima, cioè, della riforma delle condizioni della magistratura. E su questo punto come dovrei interpretare il silenzio dell'onor. ministro?

È questione di danaro? Spero che venga il tempo per l'Italia in cui la cultura nazionale e il benessere della magistratura siano le migliori sollecitazioni dei Parlamenti, e siano tali

le riforme che ci assicurino una magistratura che raccolga i migliori ingegni, le migliori energie e le migliori onestà, e che viva senza sospetto e dignitosamente nella patria.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*

Io non posso tralasciare di rispondere qualche parola per togliere di mezzo l'imputazione che io, secondo che disse l'onor. Pierantoni, abbia dato una interpretazione non esatta alle sue parole.

A me pare infatti ch'egli non siasi mostrato favorevole a questo disegno di legge. E invero non ha egli domandato quale necessità vi fosse di presentare il disegno medesimo, e non ha formalmente chiesto che si mantengano almeno due di questi tribunali di commercio? E, a proposito di questa eccezione che l'onorevole Pierantoni mi propone, osserverò che, se mantenessi que' tribunali di commercio che furono da esso accennati, io affermerei e negherei in pari tempo la proposta riforma, e con questo fatto stesso la soppressione dei tribunali commerciali verrebbe ad essere completamente esautorata.

L'onor. senatore Pierantoni disse che le due leggi ch'esso citò come votate dal Parlamento, e cioè la legge sui conflitti e la legge sul contenzioso amministrativo, hanno una grande importanza costituzionale. Ma io non ho mai contrastato questa importanza; io dissi soltanto che si trattava di questioni le quali risolvevano dei problemi singoli, e che quindi non militavano certo per la sua tesi di un progetto di legge *omnibus*. Ora è di questi ultimi progetti di legge che io contrastai la convenienza. Io intendeva alludere a progetti i quali risolvano insieme la questione degli stipendi di cui egli ha parlato, la questione del giudice unico o collegiale, quella della cassazione o della terza istanza; del mantenimento o della abolizione degli appelli correzionali; dell'abolizione completa di tutte le Corti di cassazione all'infuori di una; della soppressione delle Corti di appello, di molti tribunali circondariali, di centinaia di preture; quella dell'ingresso in magistratura, della fusione dei vari rami della magistratura; quella delle guarentigie d'indipendenza dei magistrati, ecc. ecc. Questi sono i disegni di legge

complessi, non già quelli del contenzioso amministrativo e dei conflitti che furono citati dall'on. Pierantoni, ed i quali, fra le altre cose, non coalizzano di certo alcun interesse.

Quanto poi alla questione degli stipendi, io sono proprio dolente che l'onor. Pierantoni lasci credere che io non me ne dia pensiero, quando, al contrario, è notorio che io ho presentato nel bilancio di quest'anno la proposta, mai fatta prima d'ora, di concedere l'aumento sessennale degli stipendi alla magistratura.

Non è adunque esatto il dire che io non mi dia pensiero della questione degli stipendi...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia...* mentre io non solo me ne occupo a parole, ma me ne occupo a fatti.

Del resto non è esatto che l'onor. Pierantoni non abbia addotto argomenti per combattere l'abolizione dei tribunali di commercio. Egli ha perfino detto a loro difesa che quelle influenze le quali sono da alcuni rimproverate ai giudici commercianti, esistono anche pei giudici togati.

Ed anche a questo riguardo parmi che nulla di più inesatto vi possa essere di tale affermazione. Domando io, infatti, se i giudici magistrati hanno nei luoghi dove risiedono e giudicano, interessi economici in giuoco, clientele, dipendenze, legami di affari, quali hanno appunto i giudici commercianti. Questi ultimi, per quanto indiscutibile sia la loro probità, non possono certamente sfuggire al sospetto, alle accuse dipendenti da questi interessi e legami di affari, che stringono talvolta elettori ed eletti, giudici e giudicabili. A questo proposito anzi, per dimostrare quanto sia imperiosamente richiesta l'abolizione dei tribunali di commercio, io mi permetterò di dar lettura al Senato di alcune autorevoli parole di uno dei più eminenti magistrati del Regno, dette in occasione di un reclamo presentato al Ministero, contro non so qual giudice di un tribunale di commercio, reclamo sul quale il Ministero medesimo, come di regola, chiese informazioni.

Ebbene, quell'eminente magistrato, dopo aver detto che infondate erano le individuali accuse contro il giudice predetto, soggiunse le osservazioni che seguono.

« Da ciò vedrà Vostra Eccellenza, che gli appunti, le censure, le accuse fatte al tribunale di commercio non hanno fondamento nei fatti

e sono figlie di quei sospetti e di quelle prevenzioni, che in generale si nutrono verso i tribunali consolari, per le persone che ne fanno parte, le quali per la stessa loro professione e per le necessarie aderenze che hanno in paese non possono, per quanto sieno individualmente rispettabili, andarne esenti. E giacchè il presente ricorso me ne offre l'occasione, mi permetta Vostra Eccellenza che le esponga alcuni miei apprezzamenti sopra i tribunali di commercio per l'esperienza che ne ho fatto quotidianamente, e per le varie circostanze che mi vengono di quando in quando riferite. Quantunque i giudici di questi tribunali sieno eletti dai loro uguali, e confermati dal Governo in seguito di accurate informazioni, cosicchè devono presuntivamente stimarsi imparziali e tetragoni ad ogni favoritismo, pure la loro qualità di persone professanti il commercio basta, a mio credere, per renderli sospetti. Al giorno d'oggi il commercio ha preso uno sviluppo così vasto, e si ammantava di forme così svariate ed impalpabili, che non è dato a nessun occhio umano di scoprire, nell'intreccio complicatissimo degli interessi, che vi si urtano e vi si associano, se un dato individuo vi abbia attinenza diretta od indiretta. E ciò senza tener conto dell'altra circostanza non meno pericolosa, che ve l'abbiano i suoi corrispondenti, o coloro coi quali più spesso contratta, o qualche parente od amico. Nei fallimenti in modo speciale, il giudice commerciante si trova pur troppo in condizioni eminentemente tentatrici.

« Incaricato com'è, senza controllo efficace, della sorveglianza, ed anche, per molte operazioni, della giurisdizione intesa a dirigerne l'amministrazione, è quasi impossibile che non ceda, anche credendo di far cosa buona, alle raccomandazioni ed alle sollecitazioni di qualche interessato, vuoi nell'ammissione al passivo dei crediti, vuoi nelle altre provvidenze che toccano gl'interessi dei concorrenti ».

E l'illustre magistrato, il quale lasciò un vuoto deplorato in questo recinto e nello stesso Ufficio centrale cui apparteneva, il compianto Giannuzzi-Savelli, nel fornire appunto informazioni che gli si erano chieste su pretesi abusi dei tribunali di commercio, dopo avere egli pure scagionato coloro ai quali muovevansi le accuse, anch'esso ne dava colpa alla istituzione, dicendo che coi tribunali di commercio, ora che

ne è diventato enorme il lavoro, non si può più andare innanzi, tanto ne sono gravi e lamentevoli gli inconvenienti.

Ecco ciò che ho creduto mio dovere di rispondere all'onor. senatore Pierantoni perchè egli ha, se non disconosciuto, almeno messo in dubbio la necessità di questa riforma.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Mi sembra di essere d'accordo coll'onor. guardasigilli. Io non ho detto non doversi fare questa riforma, ma che la volevo unita o preceduta da altre più urgenti. Per me l'ordinamento giudiziario è un tutto armonico dove l'una parte sta in relazione coll'altra. Io non ho combattuto l'abolizione, ma sollevato il dubbio che l'onor. ministro non arriverà di saggio in saggio a ricostruire tutto l'edificio; e cioè: io ho domandato se, data l'abolizione soltanto per la esistenza della giurisdizione consolare con due delle nostre Corti d'appello, non si potevano conservare due tribunali.

Io non credo che basti rispondere: sono tribunali all'estero; perchè le giurisdizioni consolari in terra straniera dipendono dalla estraterritorialità. Colà impera la sovranità italiana e la piena giurisdizione con le leggi, i tribunali e la forza esecutiva.

Io vedo questo nesso, perchè tra Genovesi che hanno commercio a Genova e Case succursali di commercio all'estero continuamente si creano relazioni di attori e di convenuti. L'Italiano o lo straniero che in Genova non trova più il tribunale di commercio lo troverà in qualcuno degli scali di Levante e di Barberia.

Non mi spiego l'animosa parola, con cui il ministro mi ha risposto, dicendomi che io ignoro quanto lui si preoccupi delle condizioni dei magistrati, tanto che ha portato nel bilancio una somma per dare i sessenni. Debbo rispondere con schiettezza. Io esercito il mio dovere con diligenza, ed ho il diritto di preoccuparmi delle condizioni del potere giudiziario.

Io posso studiare bene o male, ma con la migliore volontà possibile, le leggi ed i lavori del Senato, ma sarebbe perfino poco conforme alle buone pratiche parlamentari che mi occupassi o discutessi quello che fa la Commissione del bilancio. Il bilancio non l'ho veduto, e non ho qui modo di vederlo. Quando verrà il

bilancio in questa Camera, allora saprò come si assicura il beneficio del sessennio.

La questione per me era più grossa; non era riposta nel dare un piccolo aumento sugli stipendi presenti, era questione più larga; io ho parlato del modo con cui s'introducono i magistrati, del modo come si preparano, del modo come sono pagati.

Tuttavia anche in questa seconda replica qualche cosa si è guadagnato, perchè il paese saprà che qualche cosa al riguardo il ministro pensa di fare.

Non dico altro, e mi deciderò in fine della discussione intorno al voto che dovrò dare alla legge.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Merita certamente grandissima lode il nostro collega, il senatore Pierantoni, di avere colla sua calda parola provocata una interessante discussione intorno a questo progetto di legge. Ma confesso che provo una certa difficoltà a trovar modo di inframmettervi la parola del relatore.

L'onorevole Pierantoni infatti fece due ordini di considerazioni; nel primo egli intese a provocare dal ministro guardasigilli delle dichiarazioni intorno al metodo che questi intende di seguire nella riforma degli ordini giudiziari; nel secondo ordine di considerazioni cercò di dimostrare, non che non dovessero essere aboliti i tribunali di commercio, ma che questa riforma non aveva tale carattere di urgenza da giustificare il progetto speciale di legge sottoposto al voto del Senato; che anzi parecchie altre riforme dirette a rialzare la condizione morale ed economica della magistratura sembravangli più urgenti di questa.

Intorno al primo ordine di considerazioni, per verità poco dovrebbe dirvi l'Ufficio centrale; ritiene nondimeno opportuno di portare nella calorosa disputa la sua calma parola.

L'Ufficio centrale si trovava in una posizione abbastanza delicata allorchè, per deferenza del Senato, venne incaricato di riferire su questo disegno di legge.

Esso aveva già formulato un progetto sulla base del disegno di legge presentato nello scorso anno dal precedente ministro guardasigilli; disegno di legge che comprendeva intiera la riforma degli ordini giudiziari. Chiamato ora

a studiare e riferire su di un progetto di riforma parziale, si è trovato nella necessità di esaminare la questione che l'onor. Pierantoni oggi ha proposta.

Data la necessità, che per l'Ufficio centrale è fuori di discussione, di riformare le leggi organiche della magistratura, si deve seguire la via già battuta dal precedente guardasigilli delle riforme complesse, o si deve seguire la via intrapresa, con questo progetto, dal nuovo ministro guardasigilli, delle riforme a spizzico?

Di fronte al progetto di legge dell'abolizione dei tribunali di commercio, l'Ufficio centrale non ha ritenuto necessario di risolvere la questione, ma di esaminare invece se il progetto medesimo poteva essere studiato, svolto, deliberato separatamente da ogni altra questione attinente all'ordinamento giudiziario; ed essendosi convinto che la risposta affermativa era la vera, non ha esitato a dare il proprio suffragio al progetto, limitandosi a far voti perchè, in conformità delle dichiarazioni fatte dal Governo, non si indugi a procedere oltre nello studio delle riforme che sono così vivamente reclamate dal Parlamento e dal paese.

Il metodo prescelto dal guardasigilli condurrà ad un risultato proficuo? Per ora sarebbe intempestivo il dirlo.

Vi hanno certamente questioni come questa dei tribunali di commercio, che possono essere separatamente studiate e decise: una fra esse sarà ben presto sottoposta alle deliberazioni del Senato, quella della unificazione del servizio penale presso la Corte suprema di cassazione di Roma.

Altre se ne possono immaginare che possono ammettere uno studio ed una deliberazione indipendente da una riforma radicale e completa dell'amministrazione giudiziaria: ma il dire *a priori*, che tutto l'edifizio dell'ordinamento giudiziario possa essere fatto con piccole leggi, mi pare che sia almeno intempestivo: e perciò è parso al vostro Ufficio centrale partito più prudente quello di lasciare impregiudicata la questione e di attendere con fiducia dalla saviezza del guardasigilli una soluzione autorevole e pronta dell'importante problema affidato al suo patriottismo.

Nel secondo ordine di considerazioni, poco veramente io ho da dire, poichè le osservazioni dell'onor. Pierantoni non hanno attaccato, come

già accennai testè, il fondo della questione, ma hanno sollevato soltanto dei dubbi, delle obiezioni accessorie.

È veramente necessaria l'abolizione dei tribunali di commercio?

L'onor. senatore Pierantoni non risponde che non lo sia; risponde soltanto che non era urgente di proporla con legge separata.

Posta in questi termini la questione, la tesi sostenuta dall'onor. Pierantoni, considerata in se stessa, non è affatto priva di fondamento.

Ma l'Ufficio centrale, ricordando che il meglio è nemico del bene, ha creduto che, dal momento che era offerta l'occasione di fare qualche cosa, e qualche cosa di veramente utile all'amministrazione della giustizia, questa occasione non si dovesse lasciare sfuggire e fosse opportuno di affermare, se non altro con una riforma parziale, che il periodo delle discussioni è finito e si è finalmente entrati nel periodo dei fatti.

Del resto, la necessità e l'urgenza dell'abolizione dei tribunali di commercio esiste. E per l'Ufficio centrale la ragione fondamentale è questa.

Oramai la legge e la pubblica opinione non hanno più una fiducia illimitata nell'amministrazione della giustizia che emana dai tribunali di commercio, non perchè si temano le influenze, non perchè si tema che la giustizia che proviene da questi tribunali non sia giustizia vera e sincera, ma perchè si dubita che i tribunali di commercio rispondano efficacemente, nei rapporti che dirò tecnici, alla missione loro.

Divenuta l'amministrazione della giustizia davanti ai tribunali di commercio, non l'interpretazione e l'applicazione di usi e consuetudini, ma specialmente di leggi codificate; divenuta la lotta giudiziaria davanti ai tribunali di commercio una lotta di curiali, nella quale ogni specie di sottigliezze è adoperata per vincere, tutti i mezzi, tutti gli armeggiamenti che la procedura può acconsentire sono reputati buoni per raggiungere l'intento, si ha ben ragione di chiedere se dei giudici commercianti, che forse non conoscono o poco conoscono il Codice, che per breve tempo, e per occupazione accessoria esercitano le funzioni di giudice, abbiano l'attitudine di difendere la giustizia contro tutti gli avvedimenti che la procedura può

suggerire per intralciare il corso della giustizia; si ha ragione di chiedere se giudici della buona fede, dell'equità, degli usi e delle consuetudini commerciali possano, a tempo tolto dai loro affari, trasformarsi in giureconsulti per decidere questioni di puro diritto, intorno alle quali la dottrina e la pratica, il fóro e la magistratura togata possono trovarsi in ragionevole disaccordo.

Due mezzi si tentarono per ovviare a questa, direi, incapacità relativa: un cancelliere giureconsulto, un presidente magistrato. Ed allora un'altra serie di dubbi, di diffidenze, d'incertezze, e soprattutto l'accusa, non priva di fondamento, che con questi spedienti rimanesse snaturata l'indole dei tribunali di commercio nel loro tipo storico di tribunali consolari. E si chiede se il giudice vero, invece di essere il tribunale, sia il cancelliere che stende le sentenze; se il vero autore del giudizio, invece di essere il collegio, sia il primo dei membri del collegio, cioè il presidente magistrato, e quindi se invece di avere una giustizia veramente collegiale, si abbia una giustizia che emana da un uomo solo, che impone il proprio voto agli altri due votanti, certamente incapaci a resistere alla sua autorità.

È da questa condizione anormale di cose, è da questo sforzo di porre nel collegio giudicante elementi che assolutamente non si possono fondere fra loro, che è nata la sfiducia nell'amministrazione della giustizia resa dai tribunali di commercio e si è gradatamente imposto il convincimento della necessità di abolire questo magistrato speciale per adagiarsi in ciò che tranquillizza ognuno, il diritto e la giurisdizione comune.

Ma, l'onor. Pierantoni soggiunge: sia pure tutto questo; ma non potreste fare una eccezione per i due tribunali di Genova e di Ancona, per effetto delle relazioni particolari che questi centri hanno coi tribunali consolari esistenti all'estero?

Riduciamo la questione nei veri suoi termini. Intanto è bene di notare che questi tribunali consolari sono limitati, per effetto delle capitazioni, ai paesi fuori di cristianità: intanto, ad ogni tratto, si va rinunciando o limitando questa giurisdizione, come è avvenuto per Tunisi e in Egitto; per modo che questo avanzo di diritto storico, costretto a cedere il passo da-

vanti alla civiltà, si va lentamente affievolendo. Ma poi, pare a me, che l'argomento provi troppo: i tribunali consolari che esistono nei paesi fuori di cristianità, non sono soltanto tribunali commerciali, sono anche tribunali civili, sono anche tribunali penali; e quindi, se questi rapporti di giustizia li hanno, li hanno non soltanto negli affari commerciali, ma li hanno anche in tutti gli affari civili e penali. E se così è, non si scorge troppo chiaramente quale relazione vi sia fra l'esistenza dei tribunali consolari all'estero e la conservazione dei tribunali di commercio nel Regno. Del resto, se qualche cosa deve farsi per i tribunali consolari, non è in questa legge che se ne può discorrere: tutto al più essa potrà costituire un punto di partenza per fare ulteriori studi, per esaminare se nella legge consolare qualche modificazione debba essere introdotta per coordinarne le disposizioni alle riforme che si vanno introducendo nella legislazione nazionale.

Ma l'onor. Pierantoni ha fatto anche un'osservazione che tocca all'attuazione pratica della legge. Voi non avete studiato, egli ha detto, la influenza che avrà sull'andamento del lavoro presso i tribunali civili, il nuovo carico che loro verrà dato dei lavori commerciali.

No, onorevole Pierantoni, noi abbiamo studiato questo lato della questione: e se l'onorevole collega vorrà leggere a pagina 13 della relazione e negli allegati che la completano, troverà che vi sono enumerate le cause ed i fallimenti che, nella media di un quadriennio, furono trattati dai tribunali commerciali: troverà che si è calcolato approssimativamente che occorreranno dieci o dodici sezioni da aggiungere ai più importanti fra i tribunali civili, per metterli in grado di soddisfare al carico del nuovo lavoro; troverà che, secondo noi, occorrerà aumentare di circa quaranta il numero dei giudici, perchè queste nuove sezioni possano funzionare regolarmente.

Lo stesso onorevole ministro aveva, del resto, studiato questo argomento; giacchè se la memoria non mi falla, nella sua relazione, o nella discussione alla Camera, ebbe occasione di esporre che riteneva non aver neppure bisogno di aumentare di molto il totale dei giudici, avendo rilevato da uno studio delle piante organiche che circa 30 o 40 giudici potevano essere tolti dai tribunali attuali per essere ag-

giunti a quelli ai quali sarebbe dato il carico degli affari commerciali.

La questione adunque è stata attentamente studiata e il Senato può essere completamente tranquillo che non avverrà alcun ingombro di lavoro, nè alcun danno e ritardo nel corso degli affari.

Se non che l'onor. Pierantoni aggiunge ancora: avrete voi giudici capaci per adempiere a quest'ufficio?

Noi avremo dei giudici capaci come li abbiamo per disimpegnare tutti gli altri uffici della magistratura.

Pare che l'onorevole Pierantoni non abbia una grande fede nella gioventù che esce dalle università. Per verità, come professore esimio quale egli è, dovrebbe avere maggiore fiducia nei frutti dell'insegnamento. Ad ogni modo l'opinione dell'onor. Pierantoni è troppo generica. Essa è troppo generica per poter ricevere una applicazione conveniente al problema dell'abolizione dei tribunali di commercio.

Se essa è fondata, come sotto certi aspetti lo è, colpisce una meta assai più lontana, e coinvolge in tutta la sua ampiezza, l'amministrazione della giustizia.

Non è però ora il momento di discutere questo tema: credo nondimeno d'essere interprete dei voti dell'Ufficio centrale, augurandomi che il reclutamento della magistratura possa fornire degli elementi anche migliori di quelli che attualmente si ottengono. Certo è che per riuscire a questo intento, occorre una riforma radicale nel sistema col quale attualmente è ordinata l'ammissione, il tirocinio e lo svolgimento della carriera giudiziaria. Ed è su questo, che reputo uno dei punti essenziali, uno dei punti più urgenti della riforma, che io mi permetto di chiamare la particolare attenzione del guardasigilli.

La fiducia che il Parlamento ha nel ministro guardasigilli gli sia di sprone a prendere in esame questo importantissimo tema ed a mostrare col fatto che non s'ingannano coloro che credono che egli saprà risolverlo coll'autorità che ognuno gli consente.

Queste sole cose io ho creduto di dover dire per dimostrare, non che i tribunali di commercio debbano essere aboliti, ma per constatare che tutti in quest'aula si trovano concordi nel votare favorevolmente la legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola nella discussione generale, questa s'intenderà chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Art. 1.

I tribunali di commercio sono aboliti. Gli affari di loro competenza sono devoluti ai tribunali civili e correzionali, con le norme prescritte nelle materie commerciali.

(Approvato).

Art. 2.

I funzionari giudiziari dei tribunali di commercio rimarranno, conservando l'attuale stipendio, collocati in disponibilità per un biennio. Potranno tuttavia essere applicati anche in eccedenza di pianta ai tribunali ed alle Corti di appello, secondo le esigenze del servizio.

Quelli fra i funzionari di cancelleria che scaduto il biennio non fossero stati collocati in pianta, potranno essere messi a riposo d'ufficio.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare, ove occorra, le sezioni di quei tribunali civili e correzionali cui saranno devoluti gli affari dei tribunali di commercio, applicando ai medesimi, oltre i funzionari giudiziari dei presenti tribunali di commercio, anche quelli di altri tribunali aventi un personale eccedente il bisogno.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il 1° aprile 1888.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, mediante decreto reale, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e a modificare a tale scopo le piante organiche del

personale giudiziario, aumentando il personale dei vicepresidenti, dei giudici e delle cancellerie nei limiti della spesa corrispondente ai posti che restano per la presente legge soppressi.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà sottoposta a scrutinio segreto in una delle prossime adunanze.

L'ora essendo tarda e non essendo presente nessuno dei ministri interessati a sostenere i progetti di legge che rimangono in discussione, i progetti stessi vengono rimandati all'adunanza prossima.

Prego intanto i signori senatori che ancora non hanno votato a voler deporre i loro voti nell'urna.

La votazione è chiusa.

Prego i signori segretari a procedere allo scrutinio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

1. Modificazioni agli articoli 122 a 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito:

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva).

2. Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria:

Votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

(Il Senato approva).

3. Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo:

Votanti	71
Favorevoli	69
Contrari	2

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì 23 gennaio, alle ore 3 pom.:

I. votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Consorti d'acqua a scopo industriale;
Ordinamento dell'istruzione secondaria classica;

Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 a 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

La seduta è sciolta (ore 5 e 5).

